ANBSC
Prot. Interno del 16/02/2016
Numero: 0006499
Classifica: 3.1.5

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Roma, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

- il combinato disposto degli articoli 110 e 112 che stabilisce i compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

- l'art. 47 il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale;

- l'art. 48, comma 3 lettera c) il quale prevede che i beni immobili sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione;

VISTA la sentenza, ex art. 444 c.p.p., n. 1668/11, emessa nell'ambito del proc. pen. n. 18690/11 R.G.G.I.P., in data 15.07.2011 e depositata in data 26.07.2011, divenuta definitiva in data 04/07:05.2012, per effetto della sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, il Tribunale di Roma – Ufficio G.I.P.- con la quale è stata disposta nei confronti di DI GIROLAMO Nicola Paolo, nato a Roma il 25.06.1960, la confisca tra l'altro, di "*immobile in Toscana, loc. Chianti, Borgo di Campomaggio unitamente al certificato azionario della Radda immobiliare SA- Lugano in sequestro;...*" meglio identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al fg. 26 part. 268 sub 6, il cui sequestro risulta ritualmente trascritto con formalità del 23.02.2010, R.G.19726, R.P. 10492 presso Ufficio Provinciale del Territorio di Siena Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (*SISTER*) e la confisca definitiva risulta trascritta presso il medesimo Ufficio in data 06.11.2015 con formalità n. 04.08.2011, R.G.6574, R.P. 4063;

VISTA la nota prot. n. 31075 del 01.09.2015 con la quale questa Agenzia nazionale ha invitato le amministrazioni in indirizzo, cui i beni sono destinabili, a formulare una manifestazione d'interesse all'utilizzo del cespite sopra indicato;

VISTA la comunicazione del Comune di Radda in Chianti, acquisita al protocollo di questa Agenzia nazionale al n. 49372 del 23.12.2015 ed al n. 49955 del 30.12.2015,) con la quale il predetto Comune ha manifestato l'interesse all'acquisizione dell'immobile, sopra specificato, al fine di destinarlo "*alla prevenzione del disagio giovanile con attivazione di percorsi, attività culturali, sportive...*" considerando, quindi, l'immobile *de quo* idoneo, alle finalità previste dall'art. 48 comma 3 lettera d) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che nella riunione del 22.01.2016 il Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale ha deliberato all'unanimità di procedere all'assegnazione del bene immobile di cui trattasi;

Viale Amendola is. 66 n. 2 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n. 12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 - Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 - Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39-0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 - 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 - 21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

DECRETA

l'immobile sito nel Comune di Radda in Chianti, sopra meglio descritto, identificato al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 26 part. 268 sub 6, è trasferito, unitamente al certificato azionario della Radda immobiliare SA- Lugano, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune di Radda in Chianti per essere destinato alle finalità previste ed individuate dall'art. 48 comma 3 lettera d) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali oneri e i pesi iscritti o trascritti sul bene anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 197 del legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha compiutamente disciplinato la tutela dei terzi titolari di diritto di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del decreto legislativo n. 159/2011.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica all'ente destinatario.

IL DIRETTORE
(*Umberto Postiglione*)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
15.02.2016
Dott. MARCO ALFANO